



**Deliberazione N. 189 / 2007**

## **Estratto dal verbale delle deliberazioni di Giunta**

**OGGETTO: IMPIANTI CHE RECUPERANO RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA. OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE ESPRESSA PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA RELATIVE ALL'ATTIVITA DI RECUPERO. PRECISAZIONI INTERPRETATIVE.**

L'anno **duemilasette** il giorno **otto** del mese di **Giugno** alle ore **08:30** in Pesaro nella sala delle adunanze "Sara Levi Nathan".

A seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Provinciale nelle persone dei Signori:

<b>UCCHIELLI PALMIRO</b>	<b>Presidente</b>	<b>Presente</b>
<b>RONDINA GIOVANNI</b>	<b>Vice Presidente</b>	<b>Presente</b>
<b>CAPPONI SAURO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>GALUZZI MASSIMO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>ILARI GRAZIANO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>LUCARINI GIUSEPPE</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>ROMAGNA SIMONETTA</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>SAVELLI RENZO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>SORCINELLI PAOLO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>

Assiste il Segretario Generale **RONDINA ROBERTO**.

Riconosciuta legale l'adunanza il Sig. **UCCHIELLI PALMIRO**, assunta la Presidenza, invita i Membri della Giunta stessa a prendere in trattazione i seguenti oggetti:

(OMISSIS)

**LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.3  
AMBIENTE – AGRICOLTURA – TUTELA DELLA FAUNA  
DOTT.SSA ELISABETTA CECCHINI**

Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dall'Ufficio - 4.3.3 Tutela e risanamento delle acque - Gestione e Prevenzione dei rifiuti.

Ritenuto per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente provvedimento.

**Visti**

- lo Statuto dell'Ente;
- il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal funzionario competente di cui all'art. 49 del Dlgs 267/2000;

Per tutto quanto premesso:

**PROPONE**

di deliberare quanto segue:

- 1) di approvare l'interpretazione riportata nel documento istruttorio;
- 2) di dichiarare la relativa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L.;
- 3) di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è il responsabile dell'Ufficio 4.3.3.2 – Prevenzione e recupero rifiuti– Bruno Amadio e che gli atti concernenti la presente fattispecie possono essere visionati presso il responsabile suddetto;
- 4) di rappresentare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge 241/90 che la presente deliberazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.3**

F.to Dott.ssa Elisabetta Cecchini

AB/ib

R:\UZONE\Uambi\UAMBI\IND2007\AUTORIZZAZIONI\RIFIUTI\Precisazioni procedure semplificate\Delibera di precisazioni sul recupero di rifiuti in procedura semplificata.doc

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

Esaminata la soprariportata proposta di deliberazione;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. ex D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi

**D E L I B E R A**

di approvare la proposta sopra riportata

Inoltre, stante l'urgenza, a voti unanimi

**D E L I B E R A**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. del D.Lgs. 267/2000.

(OMISSIS)

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

F.to **UCCHIELLI PALMIRO**

SEGRETARIO GENERALE

F.to **RONDINA ROBERTO**

---

La presente copia, composta di n. ...4..... fogli, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di n...1..... allegati per un totale di n. ...3..... fogli.

IL SEGRETARIO GENERALE

Pesaro,

---

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa oggi all'Albo Pretorio della Provincia per 15 giorni.

Pesaro,

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to **RONDINA ROBERTO**

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/06/2007 perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to **RONDINA ROBERTO**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA di G.P. n. 189 del 8/06/2007**

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

Visti gli artt. 214-216 della parte quarta del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n.152, "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati"

Vista la Legge Regionale n.28 del 28/10/1999 "Disciplina Regionale in materia rifiuti in attuazione del D.Lgs. n.22" e l' integrazione apportata all'art.42, comma 1, dall'art.1 della L.R. n.17/2000.

Vista la Delibera della Giunta Regionale della Regione Marche n. 639 del 03/04/2002 “ Leggi Regionali n. 38 /1998, n.45/1998, n.13/1999, n.10/1999 - Conferimento delle funzioni amministrative agli enti locali e trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali correlate.”.

Considerato che esistono casi di ditte le quali, avendo presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 12 del DPR 203/88, lavorano senza alcun documento espresso in quanto la regione Marche non ha mai rilasciato alcuna autorizzazione.

Tenuto conto che alcune di queste ditte hanno successivamente avviato anche attività di recupero di rifiuti in Procedura Semplificata, per le quali valgono le prescrizioni ed i limiti di emissione stabiliti dal DM 5.2.1998.

Considerati in particolare i punti 2.11 dell'allegato 1 sub 2 e 7 dell'allegato 2 sub 2 al DM 5.2.98, i quali recitano testualmente: *“per la periodicità dei controlli si applica quanto previsto nei decreti di attuazione del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203.”*

Considerato in particolare che questo ufficio condivide la posizione dell'Arpam, così come espressa nel caso di una ditta che recuperava rifiuti in procedura semplificata nella nota prot. 8335/AR del 6 settembre 2006, in cui si afferma testualmente quanto segue: *“ Le modalità per il controllo da parte della ditta, ivi inclusa la frequenza di ripetizione, è demandata alla autorizzazione, per la quale la procedura semplificata può solamente sostituire la variazione per modifica sostanziale.*

Tenuto conto in particolare che sulla base della posizione dell'Arpam citata sopra, l'ufficio Gestione e Prevenzione rifiuti ha rilasciato in data 04.09.2007 prot. 44323-2/06, su richiesta della Procura della Repubblica di Pesaro, un chiarimento ufficiale in merito, facendo propria la posizione dell'Arpam sulla necessità che sia necessaria una autorizzazione espressa relativa al punto di emissione dovuto all'attività di recupero di rifiuti, per poter operare in procedura semplificata.

Preso atto che in assenza di una autorizzazione relativa alle emissioni in atmosfera dovute all'attività di recupero di rifiuti, pur essendo stabiliti i limiti dal DM 5.2.98 per chi opera in procedura semplificata, non esisterebbe alcuna prescrizione ufficiale che obblighi la ditta alle verifiche periodiche delle emissioni così come previsto dai due punti 2.11 dell'allegato 1 sub 2 e 7 dell'allegato 2 sub 2 al DM 5.2.98.

Tenuto conto che le procedure semplificate di cui agli artt. 214-216 del D.Lgs. 152/2006 consistono in una semplice dichiarazione di inizio attività e che non è contemplata né l'emissione di un atto di iscrizione né la possibilità di stabilire prescrizioni operative, in quanto già fissate e determinate dal DM 5.2.98.

Considerato soprattutto il fatto che l'attuale competenza a ricevere le comunicazioni di inizio attività di recupero di rifiuti ai sensi degli artt. 214-216 del D.Lgs. 152/2006 è stata attribuita

all'Albo Nazionale Gestori Ambientali dal D.Lgs. 152/2006.

Vista in particolare la Direttiva 84/360/CEE del 28 giugno 1984 concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali, la quale testualmente recita che gli impianti elencati nell'allegato 1, tra i quali al punto 5.2 sono richiamati gli "Impianti di trattamento di altri rifiuti solidi e liquidi mediante incenerimento":

1. *"...sono soggetti all'obbligo di una autorizzazione preliminare rilasciata dalle autorità competenti."*
2. *"L'autorizzazione è inoltre richiesta nel caso di una modifica sostanziale di tutti gli impianti che rientrano nella categoria di cui all'allegato 1 o che dovessero rientrare in questa categoria, a seguito di una modifica."*

Visto l'art. 269 primo comma della parte quinta al D.Lgs. 152/2006, del quale la direttiva citata sopra è la fonte giuridica di riferimento.

Ritenuto che sia necessario un chiarimento finalizzato a definire indicazioni chiare ed univoche per l'attività di controllo, che questa Amministrazione Provinciale è tenuta a svolgere sulle attività di gestione dei rifiuti.

Visto l'art. 5 della Legge n. 241/90.

Visto il D.Lgs. 285/92

Visto l'art. 107 comma 2 del D.Lvo 267/00.

### **PROPONE**

1. Che tutti gli impianti di recupero di rifiuti che danno luogo ad emissioni in atmosfera e che lavorano in forza di un'iscrizione in procedura semplificata ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 22/97 o dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006, che lo ha sostituito, devono essere in possesso di un'autorizzazione espressa valida ed efficace, che contempri anche il punto di emissione relativo all'attività di recupero, rilasciata ai sensi del DPR 203/88 o del titolo quinto del D.Lgs. 152/2006.
2. Che nel caso in cui la ditta operi ai sensi dell'art. 12 del DPR 203/88 ed intenda iniziare un'attività di recupero di rifiuti in procedura semplificata, dovrà munirsi di una nuova autorizzazione espressa per le emissioni in atmosfera, che contempri anche il punto di emissione relativo all'attività di recupero, prima di iniziare a recuperare rifiuti nel proprio impianto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

**F.to Bruno Amadio**